



Provincia di Pesaro e Urbino



TERRE E ROCCE DA SCAVO RIFIUTI INERTI E DA DEMOLIZIONE

**NORMATIVA VIGENTE
E BUONE PRASSI APPLICATIVE**

Provincia di Pesaro e Urbino
Servizio 3 Amministrativo - Ambiente - Trasporto privato
Dirigente

Andrea Pacchiarotti

Coordinamento e testo

Massimo Baronciani

si ringraziano per il loro contributo

Elena Bracci e Raffaella Savelli

Servizio Ambiente della Provincia di Pesaro e Urbino

Progettazione grafica
Ufficio Comunicazione della Provincia

Foto
Elena Gramegna

Dicembre 2022

INDICE

1. PREFERAZIONE.....	pag. 4
2. RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI.....	pag. 6
3. PROFILI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI SOTTOPRODOTTI E RIFIUTI	pag. 8
4. I SOTTOPRODOTTI NEL DECRETO MINISTERIALE 13 OTTOBRE 2016, N° 264 E NELLA CIRCOLARE MINISTERIALE 30 MAGGIO 2017.....	pag. 10
5. TERRE E ROCCE DA SCAVO TRA DECRETO MINISTERIALE 5 FEBBRAIO 1998 E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 GIUGNO 2017, N° 120.....	pag. 12
6. I RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONI NEL DECRETO MINISTERIALE 5 FEBBRAIO 1998.....	pag. 21
7. IL CONCETTO DI RIFIUTO INERTE.....	pag. 24
8. LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI.....	pag. 26
9. IL CONCETTO DI END OF WASTE.....	pag. 27
10. END OF WASTE IN MATERIA DI RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI.....	pag. 29
11. RIEMPIMENTO EX - CAVE MEDIANTE RIFIUTI.....	pag. 30
12. RIFIUTI INERTI E DISCARICHE.....	pag. 33
13. APPENDICE LEGISLATIVA.....	pag. 35
14. GLOSSARIO DELLE DEFINIZIONI.....	pag. 54

*“Sono eguali due rondini,
se non sei rondine”.*
D. Dolci, Eguali

1. PREFAZIONE

La galassia normativa costituita dalle disposizioni in materia di sottoprodotti, end of waste (e.o.w) e rifiuti destinati al recupero s’informa all’ampio respiro della nuova economia circolare la quale tende, progressivamente al superamento dell’**industria economica lineare (LIE** ovvero “linear industrial economy”), connotata da non pochi limiti di carattere dissipativo, per approdare ad una **industria economica circolare (CIE** ovvero “circular industrial economy”) volta al contenimento degli sprechi e, in egual modo, alla valorizzazione della materia prima esistente, offerta dalla stessa natura e riprodotta dall’uomo secondo cicli virtuosi.

Alcuni aspetti di questa impostazione di natura culturale ed economica, erano già comunque rintracciabili nel contesto dell’articolo 179 (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti) di cui alla Parte Quarta del **Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006**, quando enuncia il seguente concetto di gestione dei rifiuti:

“1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento”.

Si trattava, in sostanza di criteri di carattere operativo che discendono dal più ampio contesto dei principi di cui all’articolo 178 (Principi) del medesimo decreto e che qui si riportano nella loro densa esplicazione:

“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”.

Questo opuscolo tratta di rifiuti edili e da costruzioni, così come di terre e rocce da scavo. Tipologie di residui che risultano regolamentate da sistemi normativi differenti, seppure spesso contigui, i quali dirigono la loro attenzione sulla

medesima sostanza e natura, decretandone l'appartenenza, come per le terre e rocce da scavo, al mondo dei sottoprodotti ovvero dei rifiuti.

Risulta pertanto di grande importanza ben prima di avventurarsi nei meandri dei percorsi gestionali, acquisire la necessaria **padronanza delle definizioni e delle terminologie fondamentali**, veri e propri codici genetici in grado, se ben assimilate, di fornire la giusta propulsione alle fasi progettuali ed imprenditoriali prossime alla loro realizzazione.

Ci preme pertanto sottolineare ad incipit di questo manuale teorico –applicativo che la grande **dicotomia rifiuto/sottoprodotto**, ben prima dell'analisi relativa alla natura dei rifiuti da demolizione, ovvero delle terre e rocce da scavo, deve poter assimilare i concetti di recupero e riutilizzo, di seguito riportati, il primo attinente alla gestione del rifiuto il secondo indissolubilmente legato alla veicolazione del sottoprodotto.

Si ritiene pertanto opportuno partire proprio da due definizioni capitali, che sono destinate ad essere citate più volte in questo contesto divulgativo:

a) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

b) riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

"I nomi e gli attributi si devono accomodare all'essenza delle cose e non l'essenza ai nomi; perchè prima furono le cose e poi i nomi".

Galileo Galilei, Lettere, 1612

2. RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recentemente integrato dall'omologo strumento legislativo n° 205 del 3 dicembre 2010) regola la Parte Quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati mentre l'articolo 183 (definizioni) alla lettera a) del punto 1, si incarica di enunciare la fondamentale definizione di "**rifiuto**" intendendo per tale:

"qualsiasi sostanza od oggetto di cui detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi".

La legge in argomento contempla, inoltre, (articolo 185) la casistica delle "*esclusioni dall'ambito di applicazione*" prevedendo per alcune tipologie di materiali o sostanze un regime di specialità."

A sua volta, l'articolo 184 – bis (Sottoprodotto) del Decreto 152/2006 **esclude** l'applicazione della normativa sui rifiuti alle condizioni per le quali una sostanza od oggetto possieda i seguenti requisiti:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza o d'oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Oggi, l'articolo 1, comma 11, del Decreto Legislativo n° 116/2020 ha modificato il secondo comma dell'articolo 184 – bis del D.Lvo 152/2006 avendo introdotto il seguente periodo:

“garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana agevolando, altresì, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale”.

Ad epilogo della predetta elencazione riportante i requisiti richiesti affinché la sostanza o l'oggetto **non sia classificabile od individuabile come rifiuto**, interviene il comma 2 dell'articolo 184 – bis medesimo, il quale così recita:

“Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze od oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria”.

In relazione ai contenuti del richiamato articolo 184 – bis, si connette, a sua volta l'articolo 185 (escluso ni dall'ambito di applicazione), comma 4, secondo il quale:

“non rientrano nel campo di applicazione della Parte Quarta del Decreto Legislativo n° 152/2006:) il suolo scavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati scavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184 bis e 184 ter.”

3. PROFILI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI SOTTOPRODOTTI E RIFIUTI

Il riconoscimento formale e sostanziale del concetto di sottoprodotto è stato recentemente legittimato da una significativa e già fiorente giurisprudenza, la quale trova efficace espressione nella seguente antologia di massime:

-“Ciò che non nuoce all’ambiente e può essere inequivocabilmente ed immediatamente utilizzato in un processo produttivo si sottrae alla disciplina dei rifiuti che non avrebbe ragion d’essere; la medesima disciplina trova invece applicazione piena in tutti i casi di materiale di risulta che possa essere utilizzabile, ma solo previa trasformazione. Alla luce della giurisprudenza comunitaria, dunque, anche per la normativa nazionale deve accedersi, quanto all’ipotesi dei residui di produzione, a un’interpretazione della fattispecie derogatoria del secondo comma dell’artic. 14 del D.L. 138/2002, orientata dall’esigenza di conformità alla normativa comunitaria”. **Cass. Pen., sez. III, aprile 2010, n. 13493, Furia**

- “In tema di rifiuti, occorre distinguere tra residuo di produzione, che è un rifiuto, pur suscettibile di eventuale riutilizzazione previa trasformazione, e sottoprodotto, il quale è ravvisabile quando il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima sia non solo eventuale, ma certo, senza previa trasformazione, e avvenga nel corso del processo di produzione; troverà, invece, applicazione la normativa sui rifiuti proprio in ragione del principio di precauzione e prevenzione, in tutti i casi di materiale di risulta che possa essere sì utilizzabile, ma solo eventualmente, ovvero previa trasformazione”. **Cass. Pen., sez. III, 9 giugno 2010, n. 22010, Forlì**

- “la sussistenza delle condizioni indicate dall’articolo 183, co. 1, lettera p), Decreto Legislativo 152/2006, per la riqualificazione di un sottoprodotto deve essere contestuale per cui, in mancanza anche di una sola di esse, il residuo deve considerarsi un rifiuto”. **Cass. III Pen. 10711 del 11 marzo 2009**

Da una prospettiva squisitamente legislativa, l’attuale normativa attribuisce al soggetto istante, la piena responsabilità di dimostrare operativamente, avanti a tutti gli organismi di controllo, l’appartenenza del ciclo gestionale delle sostanze ad un processo di produzione o di utilizzazione preventivamente concepito in sede progettuale ed efficacemente dotato di tutti i requisiti igienici, ambientali, tecnologici e legali,, che siano altamente rispettosi nei confronti della matrice ambiente interessata.

Con riferimento alle predette condizioni enunciate nel già menzionato articolo di legge, riteniamo possa essere utile fornire le seguenti ulteriori indicazioni di ordine principalmente teorico - applicativo:

a) deve trattarsi di una sostanza od oggetto originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi. La bontà ambientale del sottoprodotto, è pertanto riconoscibile anche nell’assenza di elementi estranei e tali da

ingenerare una indesiderata eterogeneità complessiva;

d) *l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.* Occorre pertanto sottolineare, con carattere di assoluta preminenza che è sostanzialmente il produttore o gestore del sottoprodotto che dovrà permanentemente dimostrare di **gestire un non rifiuto**, mentre, contrariamente a questo comportamento si darebbe spazio alla insorgenza formale e sostanziale del concetto di rifiuto di cui all'articolo 183 (Definizioni), lettera a) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero: "*qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*"; ove, con il concetto di "disfarsi", si ravviserebbe l'applicazione di una classica operazione di recupero o smaltimento (**allegati B e C alla parte quarta del citato decreto**).

- *In tema di gestione dei rifiuti, le terre e rocce da scavo, di cui all'articolo 186 (oggi abrogato) del D.Lvo 152/2006, devono essere distinte dai materiali di demolizione, affinché sia applicabile il regime derogatorio che, ai sensi della norma citata, le esclude dalla qualifica di rifiuti, e dall'applicazione della relativa disciplina. Qualora si trattasse, invece, non solo di terre e rocce ma anche di materiale proveniente da demolizioni, esse sarebbero da qualificare come rifiuti. Questo in quanto lo scavo ha per oggetto il terreno, mentre la demolizione ha per oggetto, invece, un edificio costruito dall'uomo. Quanto, poi, alla qualificazione come materia prima secondaria, la valutazione deve essere compiuta con riferimento all'attuale ed effettiva destinazione finale alla produzione (**Cass. pen, Sez. III, 22 gennaio 2018, n° 2401**)*

- *L'attività di demolizione di un edificio non può essere definita un "processo di produzione", quale quello indicato dall'articolo 184 – bis, comma 1, lettera) del D.Lgs 152/2006, con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti (**Cass.pen. Sez. III, 28 luglio 2015, n° 33028**)*

- *I materiali residuanti dall'attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al completamento dell'attività di separazione e cernita, in quanto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero, tra le quali, l'articolo 183, lettera h) D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 indica la cernita o la selezione (**Cass. Pen. Sez. III, 29 maggio 2013, 23049**)*

- *il fresato d'asfalto proveniente dal disfacimento del manto stradale rientra nella definizione di materiale proveniente da demolizioni e costruzioni incluso nel novero dei rifiuti speciali non pericolosi. Al fine di escludere l'applicazione della normativa sui rifiuti per tali materiali, è onere di colui che ne afferma il riutilizzo, fornire la prova di tale assunto non ravvisandosi sul punto alcuna inversione dell'onere probatorio, in quanto detti materiali non rientrano nella categoria delle terre e roccia da scavo (**Cass. Pen, sez. III, 29 aprile 2011, n° 16705**).*

4. I SOTTOPRODOTTI NEL DECRETO MINISTERIALE 13 OTTOBRE 2016, N° 264 E NELLA CIRCOLARE MINISTERIALE 30 MAGGIO 2017

“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole e secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.
Codice Civile, Capo II, Dell'applicazione della legge in generale
art. 12 (Interpretazione della legge)

La normativa generale in materia di sottoprodotti appare oggi integrata dal Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n° 264 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti) il quale costituisce un mero strumento normativo “ausiliario”, concepito al fine di agevolare i regolari processi di riutilizzazione dei sottoprodotti all'insegna di concetti quali **la certezza dell'utilizzo** e **l'utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale**.

Questi concetti attengono alla dimostrazione che la piena ed integrale riutilizzazione dei sottoprodotti deve essere dimostrata dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso, avendo cura d'inserire la certezza dell'utilizzo nell'ambito di precise e trasparenti modalità organizzative del ciclo di produzione, e di applicare correttamente il concetto di normale pratica industriale intesa come l'insieme di attività plurime che *“costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto, idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente”* (articolo 6).

Deve essere pur sempre sottolineato che uno dei principali architravi sui quali poggiano le norme sin qui invocate e che disciplinano sia pur diversamente, il regime dei sottoprodotti, è propriamente costituito dal concetto di Normale Pratica Industriale (N.P.I.) la quale trova accoglienza nel contesto del Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n° 264 (art. 6 – utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale) ancorché nell'ambito del più stringente D.P.R. 13 giugno 2017, n° 120 (articolo 2, lettera o) e conseguente Allegato 3 allo stesso Regolamento), quest'ultimo sganciato dalla logica più peculiarmente divulgativa del D.M. 264/2016 (peraltro rivolto all'ampia galassia delle tante tipologie di sottoprodotti), in quanto connotato da un intento strettamente regolamentativo dotato cioè di un alto profilo tecnico – applicativo, il cui focus è rappresentato, come è ben noto, dal **delimitato perimetro della sola tipologia delle “terre e rocce da scavo”**.

Soccorre in tal senso l'articolo 6 (Utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale – punti 1 e 2) del richiamato Decreto Ministeriale n° 264/2016, il quale è di buon ausilio nel tentare di risolvere la feconda dialettica intercorrente tra trattamento del rifiuto e riutilizzazione del sottoprodotto tramite N.P.I.). A sua volta la *“Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n° 264” del 30 maggio 2017*, s'incarica di scandagliare quasi batimetricamente lo stesso Decreto

Ministeriale n° 264/2016 avendo comunque l'accortezza di stabilire, già a incipit del suo corposo testo, che il regolamento n° 264 del 2016 non innova in alcun modo la disciplina sostanziale del settore.

La *ratio* di questa circolare è ravvisabile nel concetto secondo il quale le condizioni e i requisiti che sono necessari al fine di soddisfare l'esclusione di un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti per trattarlo infine, come sottoprodotto, **debbono essere valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze**, dovendosi inoltre soddisfare tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione al loro impiego, sia nel medesimo processo produttivo sia in un processo successivo. La parte iniziale della Circolare del 30 maggio del 2017 sottolinea inoltre che *"la qualifica di un sottoprodotto non potrà mai essere acquisita in un tempo successivo alla generazione del residuo, non potendo un materiale inizialmente qualificato come rifiuto divenire poi sottoprodotto"*.

L'Allegato tecnico – giuridico che accompagna la Circolare risulta a sua volta suddiviso in alcuni paragrafi rappresentativi dei quali si fornisce la loro elencazione e sintesi :

1. Premessa

2. Scopo del decreto: questo paragrafo pone in evidenza come le condizioni perchè un sottoprodotto possa essere riconducibile all'enunciato dell'articolo 184 – bis, debbano essere valutate per ogni caso concreto e di caso in caso (vedi sentenza 18 aprile 2002 resa nella Causa C9/00 Palin Granit).

3. Effetti giuridici

4. Onere della prova e responsabilità: in questo paragrafo viene sottolineata la responsabilità da parte del produttore del residuo di dimostrare attivamente come per ogni fase della gestione dello stesso siano soddisfatte tutte le condizioni richieste dalla legge. In sostanza la Circolare precisa che: *"il produttore iniziale del residuo è il soggetto tenuto a provare come, sin dalla produzione dello stesso, vi sia l'intenzione di non disfarsene, ma di assicurarne un utile impiego nel medesimo o in altro ciclo produttivo"*.

5. Documentazione contrattuale e scheda tecnica: a sua volta, questo particolare paragrafo mette in evidenza il carattere probatorio rappresentato dalla documentazione contrattuale e dalla scheda tecnica di cui all'articolo 5, commi 4 e 5. La documentazione contrattuale rappresenta la prova di quella *"certezza dell'utilizzo"* cara agli enunciati riportati all'articolo 184 – bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152.

6. Dimostrazione della natura di sottoprodotto: questo paragrafo amplia e discute dei seguenti concetti, peraltro presenti nell'articolo 4 del Regolamento n° 264/2016, ovvero:

- 6.1. Premessa

- 6.2 origine del residuo da un processo di produzione il cui scopo primario è diverso dalla produzione dello stesso

- 6.3 certezza dell'utilizzo

- 6.4 utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale

- 6.5 legalità dell'utilizzo

7. Deposito e movimentazione

8. Controlli e ispezione

9. Piattaforma di scambio tra domanda e offerta ed elenco dei sottoprodotti

10. Impiego di biomasse destinate ad uso energetico

5. TERRE E ROCCE DA SCAVO, RIFIUTI O SOTTOPRODOTTI, TRA DECRETO MINISTERIALE 5 FEBBRAIO 1998 E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 GIUGNO 2017, N° 120.

*"A è eguale ad A e solamente ad A,
ed è diverso da tutto ciò che non è A".*
Principio di non contraddizione

RIFIUTI COSTITUITI DA TERRE E ROCCE DA SCAVO
(DECRETO MINISTERIALE 5 FEBBRAIO 1998)

Le **terre e rocce da scavo** assumono una ben precisa entità giuridica e più propriamente un loro statuto ontologico, non nella misura in cui **sono** ma in relazione al loro **divenire**, ovvero alla loro **utilizzazione**. Ciò significa che l'appartenenza della loro materialità ad un ambito normativo piuttosto che ad un altro dipende dalle modalità con le quali sono trattate.

Sovvengono, in tal guisa, le importanti e imprescindibili **definizioni di rifiuto** (qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi) e di **sottoprodotto** (qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2).

E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis qualsiasi sostanza od oggetto **che soddisfa tutte le seguenti condizioni:**

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana).

La differente scelta gestionale di recuperare e non di "utilizzare" il **residuo denominato "terre e rocce da scavo"** consente invece di ascriverlo alla legislazione in materia di rifiuti e ciò in relazione alla specifica definizione di **"recupero"** che qui si riporta: *"qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero".* Siamo cioè al cospetto, in tale caso, di un rifiuto

il quale potrà risultare sottoposto alla procedure riferibili all'articolo 208, Parte Quarta, del Decreto 152/2006 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), all'articolo 29 – quater, Parte Seconda, Titolo III bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), ovvero come qui più analiticamente esaminato, nel contesto del Decreto 5 febbraio 1998 (Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 16 aprile 1998 n. 88) - "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (versione coordinata con il DM 5 aprile 2006). (.....).

Giova rammentare a questo punto, la vigenza, a monte del citato decreto ministeriale del 1998, degli artt. 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate) e 216 (Operazioni di recupero) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 i quali dettano le prescrizioni tese comunque a garantire, pur nella forma semplificata, che le procedure siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Da queste prescrizioni si evincono quelle di cui al comma 2, dell'articolo 216, che prevede che le condizioni e le norme tecniche, in relazione a ciascuna delle attività previste, prevedano, in particolare: le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime siano sottoposte, mediante la disciplina prevista nella richiamata norma.

Le terre e rocce da scavo, qui intese nella loro accezione di rifiuti, compaiono nell'Allegato 1, Suballegato 1 al punto 7.31 – bis dove nel contesto di una ampia possibilità di scelta tra le differenti modalità di recupero, compare, alla voce b), **l'utilizzo per recuperi ambientali**. Tale specifica forma di recupero richiede un particolare grado di attenzione, in quanto si configura come l'unico caso in cui un rifiuto, pur sottoposto a modalità di recupero attraverso l'iscrizione al registro delle procedure semplificate (non necessitante quindi di una canonica autorizzazione ambientale) deve comunque risultare disciplinato da un apposito progetto approvato dall'autorità competente, così come riportato nel seguente articolo 5 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998: *"Recupero ambientale 1. Le attività di recupero ambientale individuate nell'allegato 1 consistono nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici. 2. L'utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 è sottoposto alle procedure semplificate previste dall'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, a condizione che: a) i rifiuti non siano pericolosi; b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente; c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera b); d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare. d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito"*.

A sua volta il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 costituisce un potente strumento teso a raggiungere la **"Cessazione della qualifica di rifiuto"** di cui al più volte richiamato articolo 184 – ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, purché si abbia sempre presente che tutte le modalità di recupero ampiamente riportate nell'Allegato 1 al medesimo decreto ministeriale 5 febbraio 1998, debbono risultare accompagnate, ove

esistenti, dalle puntuali normative in materia di end of waste appositamente elaborate dal legislatore per alcune specifiche tipologie di rifiuto (vedasi il capitolo 9 di questo opuscolo). Segue ora, la parte di allegato 1 il quale contempla le attività di recupero alle quali possono risultare sottoposte le terre e rocce da scavo:

A) ALLEGATI Allegato 1 - Suballegato 1 - Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolose 7.31-bis **Tipologia: terre e rocce di scavo** [170504]. 7.31-bis.1 Provenienza: attività di scavo. 7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica. 7.31-bis.3 Attività di recupero: a) industria della ceramica e dei laterizi [R5]; b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]; c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]. 7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate.

7.2 Tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate [010410] [010413] [010399] [010408].

7.2.1 Provenienza: attività di lavorazione dei materiali lapidei. 7.2.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri. 7.2.3 Attività di recupero: a) cementifici [R5]; b) utilizzo del granulato per produzione di conglomerati cementizi e bituminosi [R5]; c) utilizzo per isolamenti e impermeabilizzazioni e ardesia espansa [R5]; d) ove necessario frantumazione; macinazione, vagliatura; eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea [R5]; e) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]; f) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]; 7.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) cemento nelle forme usualmente commercializzate; b) e c) conglomerati cementizi e bituminosi e malte ardesiache. attività di produzione di laterizi e di argilla espansa e perlite espansa. 7.4.2 Caratteristiche del rifiuto: frammenti di materiale argilloso cotto, e materiale perlitico. 7.4.3 Attività di recupero: a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] con frantumazione; macinazione, vagliatura per sottoporre i rifiuti alle seguenti operazioni di recupero: a) recupero in cementifici [R5]; b) recupero nell'industria ceramica e dei laterizi [R5]; c) eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5]; d) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto c) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]; e) recuperi ambientali previo eventuale trattamento di cui al punto c) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]. 7.4.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) cemento nelle forme usualmente commercializzate; b) prodotti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate.

SOTTOPRODOTTI COSTITUITI DA TERRE E ROCCE DA SCAVO

(DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 GIUGNO 2017, N° 120)

(Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)

Siamo, ora, in questa parte della trattazione, al cospetto della terra e roccia da scavo intesa nella sua accezione di **sottoprodotto** che, ben prima dell'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n° 120 del 13 giugno 2017, deve precipuamente conformarsi ai più generali requisiti, necessari per poter giungere all'appartenenza alla famiglia dei sottoprodotti, in base ai contenuti del seguente articolo 184-bis (*Sottoprodotto*) del richiamato decreto: *1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.* Dato per acquisito che il materiale possa rientrare nella seguente definizione di "terre e rocce da scavo", fornita dall'articolo 2 (*"il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purchè le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso"*), un progetto gestionale delle terre rocce da scavo non potrà che rispettare preliminarmente i contenuti di cui all'articolo 4 (Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti) il quale si riallaccia a sua volta all'attuazione dell'articolo 84-bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il D.P.R. n° 120/2017 è composto da 31 articoli, suddivisi in 6 titoli e 10 allegati. Il Capo I (Disposizioni comuni), al comma 1 del D.P.R. n° 120/2017, stabilisce infatti i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti, nonché le disposizioni comuni ad esse applicabili, unitamente alle procedure per garantire che la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente. In sostanza affinché le terre e rocce da scavo possano essere qualificate sottoprodotti queste dovranno soddisfare i seguenti requisiti: a) siano generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione

di tale materiale; b) il loro utilizzo sia conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, realizzandosi nelle seguenti fasi operative: 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; 2) in processi produttivi, **in sostituzione di materiali di cava**; c) idonei ad essere utilizzati direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.

Un elemento di rilevante importanza risulta costituito, proprio nel contesto della gestione delle terre e rocce da scavo, dal «**Piano di Utilizzo**» ovvero il documento con il quale il proponente attesta, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 4 del D.P.R. n° 120/2017**, Il Piano di Utilizzo esige pertanto il rispetto integrale di tutte le componenti progettuali in esso contenute, nessuna esclusa, pena l'immediata traslazione della famiglia delle "terre e rocce da scavo" dalla sfera dei sottoprodotti a quella dei rifiuti. La possibile utilizzazione finale delle terre e rocce da scavo dovrà inoltre conformarsi al loro destino ultimo e normativamente identificato dal «**sito di destinazione**» ovvero "il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate" non potendosi escludere l'utilizzazione del cosiddetto «**sito di deposito intermedio**» ovvero il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto risultano temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, del quale si riportano integralmente alcuni passaggi fondamentali:

"1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti: a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del medesimo decreto legislativo; b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21; c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21; d) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all'articolo 21, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo; e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21".

La gestione di un possibile "**deposito intermedio**" deve obbligatoriamente rientrare nel contesto del richiamato «**Piano di Utilizzo**» e risultare pertanto, pienamente concorde con i tempi e le modalità a suo tempo esibite in sede progettuale, e ciò in linea con gli stessi dettami del comma 3 del suddetto articolo 5 (deposito intermedio): " Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di

cui all'articolo 21, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti, nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". Occorre inoltre che l'operatore si attenga totalmente ai requisiti pretesi dalla norma relativamente all'applicazione della "**Normale Pratica Industriale**" riferita all'articolo 2 del D.P.R. n° 120/2017 ("costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto (.....)", includendo anche i contenuti dell'allegato 3, il quale elenca alcune delle operazioni più comunemente effettuate, che rientrano, appunto, tra le operazioni della cosiddetta "**normale pratica industriale**". Giova riportare, a questo punto, i contenuti dell'Allegato 3 al Decreto n° 120/2017: tra le operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale, sono comprese le seguenti: la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici; la riduzione volumetrica mediante macinazione; la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo. Pur nel contesto di un decreto disciplinante i sottoprodotti, le terre e rocce da scavo si trovano ad essere qualificate come rifiuti nel solo Titolo III, art. 23 (disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti) mediante l'individuazione con i seguenti codici EER: 170504 e 170503*, con precipuo riferimento al deposito temporaneo in teso come il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta, realizzati presso il sito di produzione, nel rispetto di particolari condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d).

Il Decreto del Presidente della Repubblica n° 120/2017 intercetta inoltre, in alcune sue parti, la realtà dei siti contaminati (art 12) e nel Titolo V (artt. 25 e 26) delle bonifiche, ovvero quei procedimenti contemplati nella Parte Quarta, Titolo V (bonifica dei siti contaminati) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, intesi come "*l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)*". Il D.P.R. n° 120/2017, che rappresenta un particolare settore normativo disciplinante una specifica tipologia di materiale, prevede, in relazione a possibili fenomeni di contaminazione, l'applicazione quindi dei seguenti articoli: articolo 12 (terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica), articolo 20, comma 3 (Ambito di applicazione di cui al Capo III.- Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni), ed infine l'articolo 22 Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, facente riferimento al Capo IV (Terre e rocce da scavo prodotti in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA). In questa sede ci soffermiamo esclusivamente sull'articolo 12, il quale sottolinea che nel caso in cui il sito di produzione ricada a sua volta in un sito oggetto di bonifica, sulla base dei risultati della caratterizzazione riferita all'articolo 242 del D.Lgs n° 152/2006, su richiesta e con oneri a carico del proponente, i requisiti di qualità ambientale di cui

all'articolo 4, riferiti sia al sito di produzione che al sito di destinazione, sono validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Per la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti di bonifica, si mette in evidenza che il Decreto del Presidente della Repubblica 120/2017 individua, in aggiunta all'opzione costituita dalla loro gestione come rifiuti, le due seguenti possibilità: a) l'articolo 12) il quale si riferisce alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni soggetti a VIA ed AIA, i quali soddisfano la qualifica di sottoprodotti; b) gli artt. 25 e 26 che sono invece riferiti alla gestione delle terre rocce da scavo con esclusivo riutilizzo interno al sito di produzione sottoposto a bonifica e pertanto, in tale particolare caso, il materiale scavato a sua volta conforme alle condizioni di utilizzo, appartiene a pieno titolo alla fattispecie delle terre e rocce da scavo, escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti ma non a quella di sottoprodotti.

Sempre nell'ambito del D.P.R. n° 120/2017 è bene sottolineare il seguente **campo di applicazione**:

- a)** il DPR 120/2017 **non si applica** ai rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152;
- b)** il DPR 120/2017 **non si applica** all'immersione in mare derivante da attività di scavo e di attività di posa in mare di cavi e condotte;
- c)** il DPR 120/2017 **si applica** ai materiali litoidi e a tutte le altre plusibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni negli alvei in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri sia che questi vengano rimossi per finalità di sicurezza idraulica che per la realizzazione di un'opera. Questa ultima indicazione la si può desumere da una certa consuetudinarietà non disgiunta da una conseguente logica interpretativa, anche se ciò non risulta chiaramente esplicitata nella stessa norma.

Nel contesto della citata normativa, il crinale tra sottoprodotto e rifiuto risulta sicuramente ben visibile negli enunciati, eppure disinvoltamente quanto involontariamente valicabile. Certamente una delle condizioni affinché l'utilizzatore delle terre e rocce da scavo possa sentirsi pienamente inserito nella sfera normativa e gestionale dei sottoprodotti, appare rappresentata dalla rispettosità delle eventuali proroghe ovvero deroghe dai tempi lavorativi inizialmente stabiliti a livello progettuale. Ciò traspare chiaramente dalla lettura dell'articolo 16 (Proroga del piano di utilizzo e accertamenti sul piano di utilizzo aggiornato o prorogato): *" Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, relativo all'inizio dei lavori o alla durata del piano di utilizzo, può essere prorogato una sola volta e per la durata massima di due anni in presenza di circostanze sopravvenute, imprevedibili, fatte salve eventuali deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione dell'entità o complessità delle opere da realizzare. A tal fine il proponente, prima della scadenza dei suddetti termini, trasmette in via telematica all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente una comunicazione con l'indicazione del nuovo termine e delle motivazioni a giustificazione della proroga"*

E' di fondamentale importanza, pertanto, valutare e predisporre il **calendario delle operazioni** le quali, come spesso accade in ambito cantieristico, comportano la dilatazione dei tempi inizialmente previsti. Il comma 2 del medesimo articolo si incarica

infatti di predisporre le opportune contromisure, in caso di avvenuta irrispettosità della tempistica originariamente indicata: “ 2. Nel caso di aggiornamento o proroga del piano di utilizzo l'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 o della motivazione richiesta dal comma 1 o dall'articolo 15, comma 6, dispone con provvedimento motivato il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti”. Anche per quanto riguarda il settore dei cantieri di piccole dimensioni, il legislatore ha inteso confermare, all'interno del successivo articolo 21 (Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni) l'importanza che risiede nel rispetto dei tempi gestionali del sottoprodotto: “I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili. A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.”

BREVI RIFLESSIONI SULLA DEFINIZIONE E NATURA DI SUOLO E TERRE E ROCCE DA SCAVO NELL'AMBITO DEL D.P.R. N° 120/2017

Le terre e rocce da scavo strettamente imparentate al suolo che, in potenza, le ospita, non possono che distinguersi, a loro volta, dal substrato roccioso sul quale poggiano e che mantiene la propria primigenia omogeneità **sino a quando operazioni di carattere antropico non pregiudichino tale naturale assetto**. A questo punto, interviene l'Allegato “4” il quale prospetta che “in caso di terre e rocce da scavo provenienti da scavi di sbancamento in roccia massiva, ai fini del rispetto dei requisiti ambientali di cui all'articolo 4 del presente regolamento, la caratterizzazione ambientale è eseguita previa porfirizzazione dell'intero campione”.

La suddetta definizione, la quale contempla lo sbancamento in roccia massiva non pare contrastare con la nozione di **terre e rocce da scavo** così come concepito all'articolo ivi richiamato ma, di converso, **completa e per certi aspetti aggiorna** con maggior grado di precisione l'originaria definizione proprio in virtù di operazioni di sbancamento che potrebbero intercettare formazioni massive di roccia nel corso dei lavori di cantiere e che proprio in seguito all'effettuazione di tali interventi, si mescolerebbero agli strati superiori costituiti da terre e rocce da scavo.

Nè potrebbe essere altrimenti, in quanto il summenzionato Allegato “4” dettando le “procedure di caratterizzazione chimico – fisiche e accertamento delle qualità ambientali”, così come previsto all'articolo 4 dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica n° 120/2017, non può che tendere a garantire la **bontà chimico – fisica dell'intero sottoprodotto** interessato dalle suddette attività di escavazione.

Pari attenzione deve essere posta ai terreni d'inferiore consistenza, quali argille, sabbie e ghiaie depositate in ambienti marini o continentali che fanno da supporto ai generici suoli intesi come la risultante delle alterazioni chimico – fisiche e dell'azione degli esseri viventi. Da un punto di vista strettamente geologico per **roccia** s. f. [dal fr. roche, che ha lo stesso etimo dell'ital. ròcca] (pl. -ce). – si intende un “*aggregato formato da una (r. omogenea) o più specie (r. eterogenea) di minerali che, in masse più o meno potenti,*

costituiscono parte della litosfera” (Dizionario della Lingua Italiana Treccani).

La stessa argillite viene ad esempio considerata una roccia sedimentaria con tessitura clastica a grana finissima che si forma per litificazione di un sedimento argilloso spesso eterogeneo (costituito da minerali argillosi delle varie classi summenzionate). In sostanza un substrato roccioso può risultare costituito, in casi come quelli prospettati, da materiale che, pur non fortemente compattato secondo la comune percezione, rappresenta pur sempre, in ossequio alla corrente letteratura geologica, un deposito storico e naturale accumulatosi nel tempo e assimilabile, pertanto, ad una presenza di substrato.

Per un ulteriore approfondimento della definizione di **terre rocce da scavo** può inoltre rivelarsi utile riferirsi sia alla recente Circolare Maatt (Prot. 15786 del 10 novembre 2017) sia all'articolo 3 della recente Legge 28/2012, peraltro citata alla lettera b), articolo 2, del D.P.R. n° 120 del 13 giugno 2017, secondo cui il termine “**suolo**” si riferisce anche alle matrici rappresentate dai materiali di riporto, intese come *“i materiali eterogenei, (...), utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei”*. Tale enunciazione non risulta sostanzialmente diversa, e quindi nemmeno incompatibile con la definizione che il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 aveva a sua volta fornito per individuare le **terre e rocce da scavo** riconosciute in tale fattispecie come rifiuti: *“materiale inerte vario, costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica”*. Ne deriva quindi che debba prevalere un concetto di suolo comprendente le matrici di riporto costituite da terreni generalmente riconducibili anche ai materiali di cava.

6. I RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONI NEL DECRETO MINISTERIALE 5 FEBBRAIO 1998

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, all'articolo 184 (Classificazione) si è da tempo incaricato di classificare definitivamente i **rifiuti di costruzione e demolizione** secondo il seguente enunciato: *"Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter). 3. Sono rifiuti speciali: (.....); b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis".*

Orbene, senza considerare l'applicazione dell'articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti), Parte Quarta, nonché dell'articolo 29 – quater (Autorizzazione Integrata Ambientale) di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, **i rifiuti inerti**, se recuperati, trovano una ormai storica regolamentazione nel contesto del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 (Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 16 aprile 1998 n. 88) Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (versione coordinata con il DM 5 aprile 2006), il quale, come per le precedenti riflessioni sulle terre e rocce da scavo, prevede l'utilizzazione dei **rifiuti inerti** nell'ambito dell'articolo 5 (Recupero ambientale) che così si esprime: *"1. Le attività di recupero ambientale individuate nell'allegato 1 consistono nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici. 2. L'utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 è sottoposto alle procedure semplificate previste dall'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, a condizione che: a) i rifiuti non siano pericolosi; b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente; c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera b); d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare. d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito".*

L'allegato 1, a sua volta, al punto 7.1 individua questa particolare tipologia di rifiuto, che comprende un'ampia gamma di residui, a loro volta provenienti dalle più svariate attività di cantiere. In tale particolare modalità gestionale è assolutamente necessario contemplare, a valle delle operazioni di recupero finale nello stesso sito di trattamento, previste dal suddetto Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, il Decreto 27 settembre 2022, n. 152 (Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), cioè quel particolare processo di end of waste obbligatoriamente applicabile in coda alle procedure gestionali previste nell'Allegato 1 al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, non dimenticando che il menzionato Decreto 27 settembre 2022, n. 152 dovrà obbligatoriamente accompagnare le procedure di recupero, anche qualora risultino autorizzate mediante Autorizzazione

ordinaria, ex – articolo 208, e/o Autorizzazione Integrata Ambientale, ex articolo 29 – quater del D.L.gs n° 152/2006.

7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI

7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301].

7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento. 7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto. 7.1.3 Attività di recupero: a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]; b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10]; c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]. 7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

7.2 Tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate [010410] [010413] [010399] [010408].

7.2.1 Provenienza: attività di lavorazione dei materiali lapidei. 7.2.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri. 7.2.3 Attività di recupero: a) cementifici [R5]; b) utilizzo del granulato per produzione di conglomerati cementizi e bituminosi [R5]; c) utilizzo per isolamenti e impermeabilizzazioni e ardesia espansa [R5]; d) ove necessario frantumazione; macinazione, vagliatura; eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea [R5]; e) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]; f) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]; 7.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) cemento nelle forme usualmente commercializzate; b) e c) conglomerati cementizi e bituminosi e malte ardesiache.

7.3 Tipologia: sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti [101201] [101206] [101208].

7.3.1 Provenienza: fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiale dicostruzione smaltati. 7.3.2 Caratteristiche del rifiuto: prodotti ceramici, terrecotte smaltate e non, materiale da costruzione di scarto eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione <10% in peso. 7.3.3 Attività di recupero: a) macinazione e recupero nell'industria ceramica e dei laterizi [R5]; b) frantumazione,

vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5].
7.3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) prodotti e impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate; b) materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate

7.4 Tipologia: sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa [101203] [101206] [101208].

7.4.1 Provenienza: attività di produzione di laterizi e di argilla espansa e perlite espansa.

7.4.2 Caratteristiche del rifiuto: frammenti di materiale argilloso cotto, e materiale perlitico.

7.4.3 Attività di recupero: a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] con frantumazione; macinazione, vagliatura per sottoporre i rifiuti alle seguenti operazioni di recupero: a) recupero in cementifici [R5]; b) recupero nell'industria ceramica e dei laterizi [R5]; c) eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5]; d) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto c) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo

Immotus nec iners (immoto non inerte)

G. D. Annunzio

7. IL CONCETTO DI RIFIUTO INERTE

Il concetto di rifiuto inerte discende dalla più ampia definizione di ciò che è fisicamente e chimicamente inerte, fornita dalla letteratura scientifica e tecnica e che qui, si riporta mediante alcuni estratti esplicativi:

- "In chimica, si dice di elemento o composto che manifesta scarsa o nulla tendenza a reagire. In particolare si comportano come i gas rari (elio, neo, cripto ecc.), che formano prodotti di combinazione con gli altri elementi chimici soltanto in particolari condizioni. Le atmosfere i. sono costituite da gas, quali i gas rari, l'azoto e altri, e vengono impiegate in molte operazioni tecnologiche (fusione di metalli, saldatura, reazioni chimiche)" (Enciclopedia Treccani).

Nella tecnica della depurazione, si chiama inertizzazione (o innocuizzazione) il trattamento di solidificazione e stabilizzazione dei rifiuti speciali di origine industriale e dei rifiuti tossici e nocivi prima del loro definitivo smaltimento in discarica. È operazione fondamentale ai fini di una corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti; suo scopo è attenuare o eliminare la possibilità di rilascio delle sostanze inquinanti presenti nel rifiuto mediante la riduzione della superficie di contatto tra il rifiuto e l'acqua percolante nella discarica (processo di solidificazione) e tramite la riduzione della mobilità dell'inquinante mediante legami di tipo fisico o chimico capaci di imprigionare, in una struttura polimerica o cristallina stabile, gli elementi tossici, di solito ioni metallici, presenti (processo di stabilizzazione). In base al reagente principale impiegato per imprigionare gli inquinanti, i processi di inertizzazione di maggiore importanza sono a base di cemento/silicati, di calce, di argille, di polimeri organici, di composti macroincapsulanti. Sono applicati a rifiuti semisolidi e liquami di natura inorganica; la presenza di sostanza organica rende il processo difficilmente applicabile in quanto ne viene rallentato il fenomeno di presa che è all'origine del processo di solidificazione. Un inerte (anche aggregato o mistone), indica, inoltre, una estesa categoria di materiali minerali granulari particellari grezzi usati nelle costruzioni e possono essere naturali, artificiali o riciclati da materiali precedentemente usati nelle costruzioni. Da questa consolidata letteratura, concepita in seno ai processi chimico – fisici adottati dall'uomo nella sua storia pre – industriale e industriale, discendono le seguenti **definizioni** delle quali si riportano le fonti normative, e ciò al fine di favorire l'inserimento delle stesse all'interno dell'universo industriale ed artigianale che governa queste particolari tipologie di rifiuti/sottoprodotti, trattate nel presente opuscolo:

1) Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36

Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e) "**rifiuti inerti**": i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante

globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee;

2) Decreto ministeriale 27 settembre 2022 , n. 152. Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (.....)

a) «rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione»: i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, e indicati al punto 1 della tabella 1 dell'Allegato 1 al presente regolamento;

b) «altri rifiuti inerti di origine minerale»: i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/ CE e indicati al punto 2 della tabella 1 dell'Allegato 1 al presente regolamento;

c) «rifiuti inerti»: i rifiuti solidi dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.

8. LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI

L'appartenenza all'esclusivo mondo dei rifiuti, dei rifiuti inerti da demolizioni e costruzioni appare sancita dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, il quale, con riferimento all'articolo 184 (Classificazione) ufficializza inoltre la loro specialità **in base all'origine**: "1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter). 3. Sono rifiuti speciali: (.....); b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis".

La lettura dell'articolo mette in evidenza come per i soli rifiuti da demolizione e costruzione **non possa ipotizzarsi la loro appartenenza al regime dei sottoprodotti**. La ragione è da ricercarsi nell'intima natura di questi materiali che già, in nuce, possono risultare costituiti da sostanze non in linea con i precetti di cui all'articolo 184 – bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152. *A fortiori ratione* interviene lo stesso articolo 3 (Esclusioni da campo di applicazione) del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n° 120, il quale, al comma 2, stabilisce quanto segue: "Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152".

E' in tal senso che dev'essere recepito lo spirito mediante il quale la legislazione italiana, su ispirazione europea, ha emanato una norma dove la "**cessazione della qualifica di rifiuto**" applicata ai rifiuti inerti ha finalmente trovato un adeguato e articolato punto di riferimento, rappresentato dal Decreto 27 settembre 2022, n. 152 (Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

9. IL CONCETTO DI END OF WASTE

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, nella sua versione novellata aveva già identificato le modalità gestionali attraverso le quali un rifiuto avrebbe potuto cessare di essere tale. Le suddette modalità risultano oggi chiaramente enunciate nell'articolo 184 ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) e che qui si riporta nella sua parte iniziale:

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; (lettera così sostituita dall'art. 14-bis, comma 1, legge n. 128 del 2019) b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

La nozione di **"end of waste"** che tradotta in italiano significa **"Cessazione della qualifica di rifiuto"** attiene appunto ad un processo di recupero effettuato su di un rifiuto, al termine del quale il medesimo oggetto o sostanza, perde tale qualifica per divenire prodotto a tutti gli effetti, sottratto per sempre alla normativa sui rifiuti. La fonte primaria del diritto che a suo tempo generò il concetto di "end of waste" è da ricercarsi nella Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, oggi conosciuta come direttiva quadro in materia di rifiuti. Secondo la predetta Direttiva *"l'obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe essere di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute e l'ambiente. La politica in materia di rifiuti dovrebbe altresì puntare a ridurre l'uso di risorse e promuovere l'applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti" aggiungendo che "si dovrebbe favorire il recupero dei rifiuti e l'utilizzazione dei materiali di recupero per preservare le risorse umane".*

Il richiamato articolo 184 – ter ha introdotto, al comma 2, un passaggio di non secondaria importanza, degno quindi di attenta valutazione : *"L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni"*, mentre il comma 5 dello stesso articolo riporta un passaggio fondamentale che non può a questo punto che rappresentare il naturale e finalistico anello di collegamento con la filosofia della "Cessazione della qualifica di rifiuto": *"La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto"*.

Con riferimento alle ultime osservazioni attinenti alla **"Cessazione della qualifica di rifiuto"** (altrimenti denominata "End of Waste"), attualmente disciplinata dall'articolo 184 ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, sono in vigore, oggi, specifiche norme regolamentanti alcune tipologie di rifiuti; norme le quali consentono al rifiuto mediante la loro integrale applicazione il raggiungimento dello **status di materia prima equivalente**, in quanto pienamente rispettosa delle condizioni contemplate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, del richiamato articolo:

- 1) **Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998**
- 2) **Decreto Ministeriale 12 giugno 2002, n° 161**
- 3) **Regolamento CE 31 marzo 2011, n° 333** (Regolamento del Consiglio recante criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)
- 4) **Regolamento (CE) 10 dicembre 2012, n° 1179** (Regolamento della commissione recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)
- 5) **Decreto Ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22** (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184 ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e successive modificazioni).
- 6) **Regolamento (CE) 25 luglio 2013, n° 715** (Regolamento della Commissione recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)
- 7) **Decreto Ministeriale 28 marzo 2018, n° 69** (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184 ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152). Si mette in evidenza, che il comma 2, dell'articolo 1 del presente decreto enuncia che: "le disposizione del presente regolamento non si applicano al conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184 – bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152"
- 8) **Decreto Ministeriale 15 maggio 2019, n° 62** (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184 ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152)
- 9) **Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n° 78** (regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184 ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152)
- 10) **Decreto Ministeriale 22 settembre 2020, n° 188** (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184 ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152)
- 11) **Decreto 27 settembre 2022, n. 152.** Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Merita a questo punto fare un doveroso accenno al concetto di ***"obbligatorietà dell'applicazione delle procedure di e.o.w. (end of waste)"***. L'obbligatorietà di tali procedure scaturisce, ed è un esempio in sè stesso palese, dallo stesso obbligo di applicazione del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 per le procedure di recupero in forma semplificata, il quale costituisce esso stesso uno strumento tecnico – normativo volto a garantire la ***"cessazione della qualifica di rifiuto"***, relativamente a tutti i residui e le sostanze elencati nell'Allegato 1 . La vigenza del regolamento recante i criteri che determinano quando un particolare tipo di rifiuto cessa di essere tale deve rappresentare una fase gestionale a sua volta connessa a quella esistente, così da potersi inserire quale ulteriore processo di affinamento ad epilogo di quello complessivo, non escludendo, naturalmente, i processi previsti nel contesto degli artt. 208 e 213 del D.Lgs 152/2006. E' oltremodo importante sottolineare che **una procedura "E.O.W." è sempre obbligatoria, ma nei soli casi in cui un rifiuto subisce l'ultima lavorazione nel sito dal quale si avvierà infine al mercato esistente, in veste di sottoprodotto.**

10. END OF WASTE IN MATERIA DI RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI

La cessazione della qualifica di “**rifiuto**” applicata ai rifiuti inerti ha finalmente trovato un adeguato e articolato accoglimento con l’emanazione del Decreto 7 settembre 2022, n. 152 (Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). L’impianto normativo, costituito da soli 8 articoli risulta comunque sorretto da un solido apparato di tabelle (5) e allegati (3). Siamo ovviamente nel campo dell’end of waste e se i rifiuti di provenienza sono quelli inerti dalle attività di costruzione e demolizione nonché gli altri rifiuti inerti di origine minerale (ma nei soli casi in cui un rifiuto subisce l’ultima lavorazione nell’ambito del sito ultimo dal quale non potrebbe che uscire come prodotto) è **nell’aggregato recuperato** che si ravvisa l’avvenuta cessazione della qualifica di rifiuto intendendo per tale: “i rifiuti di cui alle lettere a) e b) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all’articolo 184 – ter, comma 1, del Decreto Legislativo n° 152 del 2006, e delle disposizioni del suddetto regolamento.

I rifiuti di provenienza appartengono a loro volta alla grande famiglia dei rifiuti inerti che vengono così definiti all’articolo 2 (definizioni): *“i rifiuti solidi dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana”*.

L’aggregato recuperato, per potersi così qualificare dev’essere a sua volta conforme ai criteri di cui all’Allegato 1, mentre il medesimo materiale risulta infine utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2. L’end of waste in questione risulta obbligatorio nella sua applicazione, in tutti quei casi per i quali il rifiuto trattato all’interno di un impianto deve cessare di essere tale *in situ*, ovvero nel contesto impiantistico al di fuori del quale esso si muoverà in veste di prodotto perchè già precedentemente sottoposto a tutte le operazioni di recupero previste, compresa, per l’appunto, la suddetta cessazione ai sensi del Decreto Legislativo n° 152 del 27 settembre 2022. Mediante l’applicazione dell’articolo 5 (Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni) appare chiarito che i lotti di aggregati debbono risultare corredati da una dichiarazione di conformità (allegato 3) con la quale si attesta l’avvenuto rispetto dei criteri di cui all’articolo 3 nonché **le caratteristiche dell’aggregato recuperato**. Affinché si possa giungere alla **cessazione della qualifica di rifiuto** secondo i dettami del presente decreto legislativo, risulta necessario soddisfare due tipologie di condizioni:

a) la conformità dell’aggregato recuperato ai criteri contenuti nell’Allegato 1)

b) l’utilizzazione per i soli scopi specifici elencati nell’Allegato 2) ovvero, realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile; la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, e di piazzali civili e industriali; la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali; la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo semplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante; il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).

*"Guarda le cose, come sono, di per sè stesse,
distinguendo materia, causa e scopo"*
Marco Aurelio, Pensieri

11. RIEMPIMENTO EX - CAVE MEDIANTE RIFIUTI IL RAPPORTO TRA DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008 E DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, n° 36

Altrettanto stimolante è lo scenario suggerito dalla dialettica rifiuti tout court – **rifiuti prodotti dalle industrie estrattive**, instauratasi con l'emanazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE), e che ha contribuito alla possibile esplorazione di percorsi gestionali rispettosi sia della matrice ambientale realmente interessata, che della stessa normativa regolamentante il settore dei rifiuti, la quale, risulta storicamente caratterizzata da una robusta impalcatura dotata di alto grado di prescrittività. L'articolo 10, comma 3, del summenzionato Decreto Legislativo 117/2008 così recita: *"il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto è sottoposto alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti"*.

L'inserzione di questo particolare comma introduce importanti elementi di riflessione, alla luce, soprattutto, di una norma ad altissima valenza tecnico – gestionale quale quella rappresentata dal Decreto 36/03 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti). Risulta infatti confortante poter constatare quanto le due norme richiamate si avvalgano del medesimo ceppo ideologico e finalistico, fortificando la convinzione che si possano virtuosamente fondere o sovrapporre determinati precorsi progettuali evitando così una ingiustificabile duplicazione di atti, procedimenti e decisioni. Non a caso infatti il legislatore nazionale e comunitario, intervenendo con il richiamo all'articolo 10, comma 3, del Decreto Legislativo 117/2008 non poteva non cogliere la gemellarità gestionale tra le due principali norme richiamate, ove, ad esempio, non si può che avvertire la similitudine linguistica e metodologica, tra le due sfere d'azione:

l'articolo 11 (costruzione gestione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione) del decreto 117/2008 (articolo 11, comma 3):

a) la struttura abbia un'ubicazione adeguata, tenuto conto degli obblighi comunitari o nazionali in materia di aree protette, di quelli imposti dalla normativa in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, nonché di fattori geologici, ideologici, idrogeologici, sismici e geotecnica e sia progettata, in modo da soddisfare, nelle prospettive a breve e lungo termine, le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del suolo, dell'aria, della acque sotterranee o di superficie tenendo conto in particolare delle disposizioni di cui alla parte terza, sezione II del decreto legislativo n. 152 del 2006, e da garantire una raccolta efficace dell'acqua e del percolato contaminati, secondo le modalità e i tempi previsti dall'autorizzazione, nonché in modo da ridurre l'erosione provocata dall'acqua o dal vento, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile;

b) la struttura sia costruita, gestita e sottoposta a manutenzione in maniera adeguata per garantirne la stabilità fisica e per prevenire l'inquinamento o la contaminazione del suolo,

dell'aria, delle acque sotterranee o di superficie nelle prospettive a breve e lungo termine nonché per ridurre al minimo, per quanto possibile, i danni al paesaggio;

c) siano in atto disposizioni e piani adeguati per il monitoraggio anche con periodiche ispezioni (.....)

d) siano previste disposizioni adeguate per il ripristino del terreno e la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione;

e) siano previste disposizioni adeguate per la fase successiva alla chiusura della struttura di deposito),

l'articolo 8 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, all'interno del quale le informazioni minime richieste risultano enunciate alle seguenti lettere:

d) "descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 11 marzo 1998;

e) i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, con particolare riferimento alle misure per prevenire l'infiltrazione di acqua all'interno e alla conseguente formazione di percolato, anche in riferimento alla lettera c);

f) la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti).

Il corpus normativo rappresentato dal decreto in esame volge, inoltre, il proprio sguardo verso orizzonti più ampi, né potrebbe essere altrimenti, imponendo la redazione e l'applicazione di:

un piano di gestione operativa (nel quale devono essere individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalità di chiusura della stessa)

un piano di gestione post – operativa, redatto come il precedente secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2 (nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivo alla chiusura)

un piano di sorveglianza e controllo nel quale devono essere indicate le misure necessarie per prevenire i rischi d'incidente causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post – operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica della attività di studio del sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2, dell'allegato 2)

un piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, nel quale devono essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla destinazione d'uso previsto dall'area stessa.

L'esistenza di una cava presuppone insieme alla storicità della sua allocazione, l'esistenza di studi a loro volta condotti in aderenza alle prescrizioni del Decreto Legislativo 117/2008, costituendo essi stessi parte del patrimonio conoscitivo utilizzabile nel contesto dell'applicazione del Decreto Legislativo 36/2003, per le discariche sia nuove che esistenti ma sottoposte ad adeguamento. Oltre a ciò, l'utilizzazione del sito di cava mediante riempimento con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione, prevedendo il possibile accoglimento di una ben precisa tipologia di rifiuto, pur richiedendo la rispettosità delle prescrizioni contenute nel richiamato decreto discariche e ciò in virtù dell'articolo 10

del decreto 117/2008, deve contemplare in ossequio ai doverosi canoni di razionalità operativa appartenenti alla pubblica amministrazione la condensazione regolamentativa e la contestuale selezione dei precetti realmente applicabili al sito in esame potendo così enucleare dalla normativa in materia di discariche le sole ed irrinunciabili applicazioni tecnico – gestionali, evitando così l'inutile aggravamento delle procedure e la sostanziale sproporzione tra richiesta formale e reale esigenza applicativa. Non è esornativo aggiungere che un'utilizzazione ragionata e sintetizzante della legge in materia di discariche per rifiuti nasce dalla consapevolezza che la sua applicazione al contesto dei siti estrattivi scaturisce dal riconoscimento di asseverate e consolidate realtà insediative, le quali non potrebbero in linea teorica sussistere se risultassero discariche, le quali proprio in relazione ad una differente genesi funzionale, intercettano, in nuce, differenti problematiche di profilo territoriale, geomorfologico e vincolistico. Ne consegue che la connessione tra norma in materia di attività estrattive (peraltro esistenti) e legislazione riguardante la progettazione e la gestione delle discariche, pur inteconnettendosi grazie alla similarità contenutistica già messa in rilievo, prevede l'accessorietà del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 rispetto alla più ampia cornice formale di accoglimento, costituita dal decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Al cospetto di questa specifica tematica occorre fare riferimento al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE) e, nella fattispecie, all'articolo 10 (Vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva) il quale enuncia quanto segue: "1. L'utilizzo, a fini di ripristino e ricostruzione, dei rifiuti di estrazione per la ripiena di vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva superficiale o sotterranea e' possibile solo qualora: a) sia garantita la stabilità dei rifiuti di estrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2; b) sia impedito l'inquinamento del suolo e delle acque di superficie e sotterranee ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4; c) sia assicurato il monitoraggio dei rifiuti di estrazione e dei vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5. 2. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 deve risultare dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 5, approvato dall'autorità competente. E' comunque il seguente punto 3 del medesimo articolo che offre a sua volta una valida chiave di carattere interpretativo – gestionale: **"Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto e' sottoposto alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti"**.

L'inserzione di questo particolare comma introduce così importanti elementi di riflessione ermeneutica, alla luce, soprattutto, di una norma ad altissima valenza tecnico – gestionale come quella rappresentata dal Decreto 36/03 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti). L'eventuale applicazione del Decreto 36/03 (relativamente al citato articolo 10 della norma in materia di rifiuti estrattivi), non è da intendersi come **mera e sostitutiva adozione di uno strumento legislativo in luogo di un altro**, bensì come **utilizzo integrativa** (soprattutto sotto il profilo operativo), di una norma tesa a stabilire precisi requisiti tecnici per i rifiuti e le discariche, nel contesto di una localizzazione storica rappresentata da una ex – cava, la quale pur non essendo nata per divenire ex – novo un sito di smaltimento di rifiuti, potrebbe avvalersi della regolamentazione legislativa afferente gli impianti di smaltimento dei rifiuti, onde integrare organicamente sia pur con i dovuti distinguo, le prescrizioni progettuali specifiche previste dal Decreto 36/03, e raggiungere così un elevato ed incontestabile livello di protezione della matrice territoriale circostante.

12. RIFIUTI INERTI E DISCARICHE

Si premette che in Italia le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate dalle disposizioni del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36, di attuazione della Direttiva 1999/31/CE. Partendo proprio da questo perimetro normativo è possibile delineare, a livello soprattutto terminologico, quanto segue.

Per “**rifiuti inerti**” si intendono, come già riportato al capitolo 8 di questo opuscolo: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.

A sua volta **la discarica** così come contemplato all'articolo 2 (Definizioni) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36 corrisponde alle seguenti caratteristiche: “*area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di trattamento*”.

Il richiamato Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36 (Attuazione della direttiva 1999/31 relativa alle discariche di rifiuti), provvede, all'articolo 4, alla **classificazione delle discariche**, secondo il quale:

“ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:

- a) discarica per rifiuti inerti*
- b) discarica per rifiuti non pericolosi*
- c) discarica per rifiuti pericolosi*

Le discariche per rifiuti inerti sono definite all'articolo 7-quater (Discariche per rifiuti inerti) che qui si riporta: “*Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 - ter, sono smaltiti nelle discariche per rifiuti inerti: a) i rifiuti elencati nella tabella 1 dell'allegato 4 che sono considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nonché ai criteri di cui alla tabella 2 dell'allegato 4 e che possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti senza essere sottoposti ad accertamento analitico. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente da un'unica fonte. Si possono ammettere insieme rifiuti diversi elencati nella tabella 1 dell'Allegato 4, purché provenienti dalla stessa fonte; b) i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di base di cui all'articolo 7-bis, soddisfano i seguenti requisiti: sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 dell'Allegato 4 e non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate alla tabella 4 dell'Allegato 4*”

Il medesimo articolo stabilisce che risulta **vietato il conferimento in discarica di rifiuti inerti che contengono PCB**, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, diossine e furani, calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1B

dell'Allegato 3, in concentrazione superiore ai limiti riportati nella tabella 3 dell'Allegato 4.

Per gli **altri inquinanti organici** persistenti si applicano i limiti di cui all'Allegato IV del regolamento (CE) n. 2019/1021. 3. Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), ovvero si sospetti una contaminazione, a seguito di un esame visivo o in relazione all'origine del rifiuto, anche i rifiuti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 4 sono sottoposti ad analisi o semplicemente respinti dal gestore. I rifiuti elencati non possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti se risultano contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metalli, amianto, plastica, sostanze chimiche, in quantità tale da aumentare il rischio per l'ambiente o da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa.

Mediante un opportuno riferimento agli **RCA (ovvero ai rifiuti contenenti amianto)** che costituiscono un tema di elevata delicatezza ambientale e sanitaria, è opportuno mettere in evidenza che all'interno delle discariche per rifiuti non pericolosi (si veda l'articolo 7 quinquies del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36) è peraltro previsto l'eventuale smaltimento di rifiuti edili contenenti amianto in matrici cementizie o resinoidi, in conformità con quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 29 luglio 2004, n° 248, senza essere sottoposti a prove.

Il richiamato Decreto n° 248/2004 (Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto) costituisce, in anticipo sui tempi oggi connotati da una estesa applicazione della normativa "end of waste", anche un antesignano legislativo nel settore della "Cessazione della qualifica di rifiuto" (concetto oggi contemplato all'interno dell'articolo 184 - ter del D.Lgs. N° 152/2006), quando, all'articolo 1, comma 5, enuncia che *"i disciplinari tecnici definiscono e individuano i processi di trattamento dei rifiuti contenenti amianto. I trattamenti che, come effetto, conducono alla totale trasformazione cristallochimica dell'amianto, rendono possibile il riutilizzo di questo materiale come materia prima"*.

A conclusione di questo paragrafo si sottolinea che lo smaltimento costituisce in ogni caso la fase residuale della gestione dei rifiuti così come riportato all'articolo 182 (smaltimento dei rifiuti), comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152.



13.
APPENDICE LEGISLATIVA
DI RIFERIMENTO
(ESTRATTI)

13. APPENDICE LEGISLATIVA DI RIFERIMENTO (ESTRATTI)

Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36

Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

(ESTRATTI)

- Art. 2. Definizioni. 1. Ai fini del presente decreto si intende per: (.....) e) "rifiuti inerti": i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152.

Articolo 184 – ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; (lettera così sostituita dall'art. 14-bis, comma 1, legge n. 128 del 2019) b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono:

(comma così sostituito dall'art. 14-bis, comma 2, legge n. 128 del 2019, poi dall'articolo 34, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021)

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero; b) processi e tecniche di trattamento consentiti; c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto

applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario; d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso; e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

3-bis. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.

3-ter. L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto controlla a campione, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132. (.....) Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. (.....) 5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto

- **Articolo 184 (Classificazione):**1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter). 3. Sono rifiuti speciali: (.....); b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

Articolo 184-bis (Sottoprodotto) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152. 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere

utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; >d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

- **Articolo 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione):** 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché la posidonia spiaggiata, laddove reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di

risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.

4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo del 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtù della persistente capacità esplosiva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza.

4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, è fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 237 del presente

Decreto 13 ottobre 2016 , n. 264 . Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

(ESTRATTI)

- **Art. 1. Oggetto e finalità** 1. Al fine di favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri, nonché per assicurare maggiore uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di rifiuto, il presente decreto definisce alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. I requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze e devono essere soddisfatti in tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in uno successivo. 3. Fatte salve le disposizioni di carattere generale di cui al presente decreto ed il rispetto dei requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore, nell'allegato 1 è riportato, per specifici che categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l'impiego dei residui medesimi, nonché una serie di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali, alle condizioni previste dall'articolo 6.

- **Art. 2. Definizioni** 1. Fatte salve le definizioni contenute nella normativa nazionale e

comunitaria vigenti ai fini del presente decreto si intende per: a) prodotto: ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari; b) residuo di produzione (di seguito «residuo»): ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto; c) sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- **Art. 3. Ambito di applicazione** 1. Il presente decreto si applica ai residui di produzione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) e non si applica: a) ai prodotti, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a) ; b) alle sostanze e ai materiali esclusi dal regime dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) ai residui derivanti da attività di consumo. 2. Restano ferme le disposizioni speciali adottate per la gestione di specifici che tipologie e categorie di residui, tra cui le norme in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

- **Art. 4. Condizioni generali** 1. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i residui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) , sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi. A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 2. Negli articoli seguenti sono indicate alcune modalità con cui provare la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto. Resta fermo l'obbligo di rispettare i requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore. 3. Il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1. 4. Il soggetto che si avvale delle disposizioni del presente decreto conserva per tre anni e rende disponibile all'autorità di controllo la documentazione indicata per le specifiche ipotesi disciplinate dagli articoli seguenti.

- **Art. 5. Certezza dell'utilizzo** 1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera b) , il requisito della certezza dell'utilizzo è dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso. A tali fini il produttore e il detentore assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, l'organizzazione e la continuità di un sistema di gestione, ivi incluse le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalità, consente l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto. Fino al

momento dell'impiego del sottoprodotto, il deposito ed il trasporto sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora, in considerazione delle modalità di deposito o di gestione dei materiali o delle sostanze, siano accertati l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi.

2. Fatti salvi gli accertamenti delle specifiche circostanze di fatto, da valutare caso per caso, la certezza dell'utilizzo è dimostrata dall'analisi delle modalità organizzative del ciclo di produzione, delle caratteristiche, o della documentazione relative alle attività dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione, valutando, in particolare, la congruità tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui da impiegare e l'utilizzo previsto per gli stessi.

3. La certezza dell'utilizzo di un residuo in un ciclo di produzione diverso da quello da cui è originato presuppone che l'attività o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile già al momento della produzione dello stesso.

4. Ai fini di cui al comma 3, costituisce elemento di prova l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo.

5. In mancanza della documentazione di cui al comma 4, il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica contenente le informazioni indicate all'allegato 2, necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali è previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli. Nella scheda tecnica sono, altresì, indicate tempistiche e modalità congrue per il deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla produzione del residuo, fino all'utilizzo nel processo di destinazione. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione del sottoprodotto, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere predisposta una nuova scheda tecnica.

6. Le schede tecniche sono numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli oneri connessi alla tenuta delle schede si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente vidimata e numerata. Le schede sono vidimate, senza oneri economici, dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

- Art. 6. Utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera c), non costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente, salvo il caso in cui siano effettuate nel medesimo ciclo produttivo, secondo quanto disposto al comma 2.

2. Rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente.

- Art. 7. Requisiti di impiego e di qualità ambientale 1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera d), la scheda tecnica di cui all'allegato 2 contiene, tra

l'altro, le informazioni necessarie a consentire la verifica delle caratteristiche del residuo e la conformità dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto. 2. In caso di cessione del sottoprodotto, la conformità dello stesso rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica è oggetto di una apposita dichiarazione, sottoscritta in base al modello di cui all'allegato 2. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere sottoscritta una nuova dichiarazione di conformità.

- Art. 8. Deposito e movimentazione 1. Al fine di assicurare la certezza dell'utilizzo ai sensi dell'articolo 5, il sottoprodotto, fino a che non sia effettivamente utilizzato, è depositato e movimentato nel rispetto delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando spandimenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali e in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori. 2. Nelle fasi di deposito e trasporto del sottoprodotto sono garantite: a) la separazione dei sottoprodotti da rifiuti, prodotti, o oggetti, o sostanze con differenti caratteristiche chimico-fisiche, o destinati a diversi utilizzi; b) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'insorgenza di qualsiasi problematica ambientale, o sanitaria, nonché fenomeni di combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive; c) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'alterazione delle proprietà chimico-fisiche del sottoprodotto, o altri fenomeni che possano pregiudicarne il successivo impiego; d) la congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione, considerate le peculiarità e le caratteristiche del sottoprodotto, nel rispetto di quanto indicato nella scheda tecnica di cui all'allegato 1. 3. A seguito della predisposizione della scheda tecnica e della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui all'allegato 1, il deposito ed il trasporto possono essere effettuati anche accumulando sottoprodotti provenienti da diversi impianti o attività, purché abbiano le medesime caratteristiche e non ne vengano alterati i requisiti che ne garantiscono l'utilizzo ai sensi del presente decreto. 4. La responsabilità del produttore o del cessionario in relazione alla gestione del sottoprodotto è limitata alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all'utilizzatore o a un intermediario. In caso di impiego da parte del produttore medesimo, lo stesso conserva la responsabilità per la gestione del sottoprodotto nella fase di utilizzo.

- Art. 9. Controlli e ispezioni 1. Fermi restando i compiti di vigilanza e di controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità competenti effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

- Art. 10. Piattaforma di scambio tra domanda e offerta 1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, e per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti. 2. Nell'elenco è indicata, all'atto dell'iscrizione, oltre alle generalità e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività. 3. L'elenco di cui al presente articolo è pubblico ed è consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato.

- Art. 11. Disposizioni finali 1. Il presente decreto e i successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 4 sono comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ed ai sensi della direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e

delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. 2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Decreto 5 febbraio 1998 (Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 16 aprile 1998 n. 88) Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (versione coordinata con il DM 5 aprile 2006)

(ESTRATTI)

- Articolo 5 - Recupero ambientale 1. Le attività di recupero ambientale individuate nell'allegato 1 consistono nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici. 2. L'utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 è sottoposto alle procedure semplificate previste dall'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, a condizione che: a) i rifiuti non siano pericolosi; b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente; c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera b); d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare. d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito.

A) ALLEGATI Allegato 1 - Suballegato 1 - Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolose 7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504]. 7.31-bis.1 Provenienza: attività di scavo. 7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica. 7.31-bis.3 Attività di recupero: 26 a) industria della ceramica e dei laterizi [R5]; b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]; c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]. 7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate.

(omissis)

7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI 7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301]. 7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento. 7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto. 7.1.3 Attività di recupero: a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per

l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]; b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10]; c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]. 7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

7.2 Tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate [010410] [010413] [010399] [010408].

7.2.1 Provenienza: attività di lavorazione dei materiali lapidei. 7.2.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri. 7.2.3 Attività di recupero: a) cementifici [R5]; b) utilizzo del granulato per produzione di conglomerati cementizi e bituminosi [R5]; c) utilizzo per isolamenti e impermeabilizzazioni e ardesia espansa [R5]; d) ove necessario frantumazione; macinazione, vagliatura; eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea [R5]; e) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]; f) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]; 7.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) cemento nelle forme usualmente commercializzate; b) e c) conglomerati cementizi e bituminosi e malte ardesiache. 7.3 Tipologia: sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti [101201] [101206] [101208]. 7.3.1 Provenienza: fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiale di costruzione smaltati. 7.3.2 Caratteristiche del rifiuto: prodotti ceramici, terrecotte smaltate e non, materiale da costruzione di scarto eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione <10% in peso. 7.3.3 Attività di recupero: a) macinazione e recupero nell'industria ceramica e dei laterizi [R5]; b) frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5]. 7.3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) prodotti e impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate; b) materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate. 7.4 Tipologia: sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa [101203] [101206] [101208]. 7.4.1 Provenienza: attività di produzione di laterizi e di argilla espansa e perlite espansa. 7.4.2 Caratteristiche del rifiuto: frammenti di materiale argilloso cotto, e materiale perlitico. 7.4.3 Attività di recupero: a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] con frantumazione; macinazione, vagliatura per sottoporre i rifiuti alle seguenti operazioni di recupero: a) recupero in cementifici [R5]; b) recupero nell'industria ceramica e dei laterizi [R5]; c) eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5]; d) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto c) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]; e) recuperi ambientali previo eventuale trattamento di cui al punto c) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]. 7.4.4 Caratteristiche

delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) cemento nelle forme usualmente commercializzate; b) prodotti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate. 7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504]. 7.31-bis.1 Provenienza: attività di scavo. 7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica. 7.31-bis.3 Attività di recupero: 26 a) industria della ceramica e dei laterizi [R5]; b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]; c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]. 7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 .

(ESTRATTI)

- **Art. 1. Oggetto e finalità.** 1. Con il presente regolamento sono adottate, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento: a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti; c) all'utilizzo nei siti di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti; d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica. 2. Il presente regolamento, in attuazione dei principi e delle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse.

- **Art. 2. Definizioni.** 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 183, comma 1, e 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:

- a) «lavori»: comprendono le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere;
- b) «suolo»: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;
- c) «terre e rocce da scavo»: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali

(gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purchè le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso;

d) «autorità competente»: l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) «caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo»: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento;

f) «piano di utilizzo»: il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni;

g) «dichiarazione di avvenuto utilizzo»: la dichiarazione con la quale il proponente o l'esecutore o il produttore attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21;

h) «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato che un valore di concentrazione di una o più sostanze nel suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;

i) «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee);

l) «sito di produzione»: il sito in cui sono generate le terre e rocce da scavo;

m) «sito di destinazione»: il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate;

n) «sito di deposito intermedio»: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5;

o) «normale pratica industriale»: costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. L'allegato 3 elenca alcune delle operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale;

- p) «proponente»: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;
- q) «esecutore»: il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'articolo 17;
- r) «produttore»: il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all'articolo 21;
- s) «ciclo produttivo di destinazione»: il processo produttivo nel quale le terre e rocce da scavo sono utilizzate come sottoprodotti in sostituzione del materiale di cava;
- t) «cantiere di piccole dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- u) «cantiere di grandi dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- v) «cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- z) «sito oggetto di bonifica»: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- aa) «opera»: il risultato di un insieme di lavori che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica.

- Art. 4. Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti. 1. In attuazione dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente Capo stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti, nonché le disposizioni comuni ad esse applicabili. Il presente Capo definisce, altresì, le procedure per garantire che la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.

2. Ai fini del comma 1 e ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza: 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

3. Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, sull'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo contenenti amianto presente negli affioramenti geologici naturali, alle terre e rocce da scavo, ai fini del loro utilizzo quali sottoprodotti, si applica per il parametro amianto la Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo quanto previsto dall'allegato 4 al presente regolamento. Il parametro amianto è escluso dall'applicazione del test di cessione.

5. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è attestata tramite la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21, nonché della dichiarazione di avvenuto utilizzo in conformità alle previsioni del presente regolamento.

- Art. 9 Piano di utilizzo. 1. Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 5, è trasmesso dal proponente all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, per via telematica, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione integrata ambientale ai sensi della normativa vigente, la trasmissione del piano di utilizzo avviene prima della conclusione del procedimento.

2. Il piano include la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, in conformità anche a quanto previsto nell'allegato 3, con riferimento alla normale pratica industriale.

3. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione trasmessa. Entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, l'autorità competente può chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione ricevuta. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.

4. Decorso novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo ovvero dalla eventuale integrazione dello stesso ai sensi del comma 3, il proponente, a condizione che siano

rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, fermi restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.

5. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 è verificata dall'autorità competente sulla base del piano di utilizzo. Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente può, nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo.

6. L'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

7. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente effettua, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo trasmesso ai sensi del comma 1 e degli articoli 15 e 16, secondo quanto previsto dall'allegato 9. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.

8. Nella fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente può chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente o ai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, di eseguire verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di utilizzo. In caso di validazione preliminare del piano di utilizzo, i termini del comma 4 sono ridotti della metà.

9. Il proponente, dopo avere trasmesso il piano di utilizzo all'autorità competente, può chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente o ai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, lo svolgimento in via preventiva dei controlli previsti dal comma 7.

10. Gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente ai sensi dei commi 7, 8 e 9, nonché quelli derivanti dalle attività svolte dai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, ai sensi dei commi 8 e 9, sono a carico del proponente.

- Art. 12. Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica. 1. Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica, sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, su richiesta e con oneri a carico del proponente, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, riferiti sia al sito di produzione che al sito di destinazione, sono validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Quest'ultima, entro sessanta giorni dalla richiesta, comunica al proponente se per le terre e rocce da scavo i valori riscontrati, per i parametri pertinenti al procedimento di bonifica, non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione che sarà indicato nel piano di utilizzo. In caso di esito positivo, la predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità indicate nell'articolo 9.

Art. 14. Efficacia del piano di utilizzo. 1. Nel piano di utilizzo è indicata la durata del piano stesso. Salvo deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione delle

opere da realizzare, l'inizio dei lavori avviene entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo.

2. Allo scadere dei termini di cui al comma 1, viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestirle come rifiuto, ai sensi della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, il venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 4, fa cessare la validità del piano di utilizzo e comporta l'obbligo di gestire le terre e rocce da scavo come rifiuto ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Il piano di utilizzo è conservato presso il sito di produzione delle terre e rocce da scavo e presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore, per cinque anni a decorrere dalla data di redazione dello stesso e reso disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo. Copia di tale documentazione è conservata anche dall'autorità competente.

Allegato 3 - Normale pratica industriale (articolo 2, comma 1, lettera o). Tra le operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale, sono comprese le seguenti: - la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici; - la riduzione volumetrica mediante macinazione; - la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo. Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni.

Allegato 5 - Piano di utilizzo (articolo 9). Il piano di utilizzo indica che le terre e rocce da scavo derivanti dalla realizzazione di opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aa), del presente regolamento sono integralmente utilizzate, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi purché esplicitamente indicato.

Nel dettaglio il piano di utilizzo indica: 1. l'ubicazione dei siti di produzione delle terre e rocce da scavo con l'indicazione dei relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie; 2. l'ubicazione dei siti di destinazione e l'individuazione dei cicli produttivi di destinazione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, con l'indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione. I siti e i cicli produttivi di destinazione possono essere alternativi tra loro; 3. le operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali delle terre e rocce da scavo per il loro utilizzo, con riferimento a quanto indicato all'allegato 3; 4. le modalità di esecuzione e le risultanze della caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo eseguita in fase progettuale in conformità alle previsioni degli allegati 1, 2 e 4, precisando in particolare: i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (ad esempio,fontibibliografiche,studipregressi,fonticartografiche)conparticolareattenzione alle attività antropiche svolte nel sito o di caratteristiche geologiche- idrogeologiche

naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche; le modalità di campionamento, preparazione dei campioni e analisi con indicazione del set dei parametri analitici considerati che tenga conto della composizione naturale delle terre e rocce da scavo, delle attività antropiche pregresse svolte nel sito di produzione e delle tecniche di scavo che si prevede di adottare, esplicitando quanto indicato agli allegati 2 e 4; - la necessità o meno di ulteriori approfondimenti in corso d'opera e i relativi criteri generali da seguire, secondo quanto indicato nell'allegato 9, parte A;

5. l'ubicazione degli eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, anche alternativi tra loro, con l'indicazione della classe di destinazione d'uso urbanistica e i tempi del deposito per ciascun sito;

6. i percorsi previsti per il trasporto delle terre e rocce da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, siti di deposito intermedio, siti di destinazione e processi industriali di impiego), nonché delle modalità di trasporto previste (ad esempio, a mezzo strada, ferrovia, slurrydotto, nastro trasportatore).

Al fine di esplicitare quanto richiesto, il piano di utilizzo indica, altresì, anche in riferimento alla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, i seguenti elementi per tutti i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi compresi i siti di deposito intermedio e la viabilità:

1. inquadramento territoriale e topo-cartografico:
 - 1.1. denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;
 - 1.2. ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);
 - 1.3. estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);
 - 1.4. corografia (preferibilmente scala 1:5.000);
 - 1.5. planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5.000 1:2.000), con caposaldi topografici (riferiti alla rete trigonometrica catastale o a quella IGM, in relazione all'estensione del sito, o altri riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale ISPRA);
 - 1.6. planimetria quotata (in scala adeguata in relazione alla tipologia geometrica dell'area interessata allo scavo o del sito);
 - 1.7. profili di scavo e/o di riempimento (pre e post opera);
 - 1.8. schema/tabella riportante i volumi di sterro e di riporto.
2. inquadramento urbanistico:
 - 2.1. individuazione della destinazione d'uso urbanistica attuale e futura, con allegata cartografia da strumento urbanistico vigente.
3. inquadramento geologico ed idrogeologico:
 - 3.1. descrizione del contesto geologico della zona, anche mediante l'utilizzo di informazioni derivanti da pregresse relazioni geologiche e geotecniche;
 - 3.2. ricostruzione stratigrafica del suolo, mediante l'utilizzo dei risultati di eventuali indagini geognostiche e geofisiche già attuate. I materiali di riporto, se presenti, sono evidenziati nella ricostruzione stratigrafica del suolo;
 - 3.3. descrizione del contesto idrogeologico della zona (presenza o meno di acquiferi e loro tipologia) anche mediante indagini pregresse;
 - 3.4. livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione di flusso, con eventuale ubicazione dei pozzi e piezometri se presenti (cartografia preferibilmente a scala 1:5.000).

Descrizione delle attività svolte sul sito:

- 4.1. uso pregresso del sito e cronistoria delle attività antropiche svolte sul sito;
- 4.2. definizione delle aree a maggiore possibilità di inquinamento e dei possibili percorsi di migrazione;
- 4.3. identificazione delle possibili sostanze presenti;
- 4.4. risultati di eventuali pregresse indagini ambientali e relative analisi chimico-fisiche.

5. Piano di campionamento e analisi:

- 5.1. descrizione delle indagini svolte e delle modalità di esecuzione;
- 5.2. localizzazione dei punti di indagine mediante planimetrie;
- 5.3. elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato nell'allegato 4; Descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi limiti di quantificazione.

Decreto 27 settembre 2022 , n. 152. Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(ESTRATTI)

- **Art. 2. Definizioni** 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le seguenti: a) «rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione»: i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, e indicati al punto 1 della tabella 1 dell'Allegato 1 al presente regolamento; b) «altri rifiuti inerti di origine minerale»: i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/ CE e indicati al punto 2 della tabella 1 dell'Allegato 1 al presente regolamento; c) «rifiuti inerti»: i rifiuti solidi dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana; d) «aggregato recuperato»: i rifiuti di cui alle lettere a) e b) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184 -ter , comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle disposizioni del presente regolamento; e) «lotto di aggregato recuperato»: un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato; f) «produttore di aggregato recuperato» o «produttore»: il gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato; g) «dichiarazione di conformità»: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore attestante le caratteristiche dell'aggregato recuperato, di cui all'articolo 5; h) «autorità competente»: l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III -bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto legislativo.

- **Art. 3. Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto** 1. Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184 -ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) , del presente regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1.

Art. 4. Scopi specifici di utilizzabilità 1. L'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2.

Art. 5. Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni 1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 184, comma 5, 188, comma 4, e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR). 2. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione

sostitutiva è redatta utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 ed è inviata con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. 3. Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione di cui al comma 2, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. — 3 — 20-10-2022 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 246 4. Ai fini della prova della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3, il produttore di aggregato recuperato conserva per cinque anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

- Art. 6. Sistema di gestione 1. Il produttore di aggregato recuperato applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un'organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento. Il manuale della qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all'Allegato 1, del piano di campionamento e dell'automonitoraggio. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

- Art. 7. Monitoraggio 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo, il Ministero della transizione ecologica valuta l'opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) , per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.

- Art. 8. Norme transitorie e finali 1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III -bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, le norme tecniche di cui all'allegato 5, nonché i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2. 2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonché quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III -bis , della Parte II del medesimo decreto. 3. Gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente regolamento.



14. GLOSSARIO DELLE DEFINIZIONI

14. GLOSSARIO DELLE DEFINIZIONI

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

rifiuto non pericoloso: rifiuto non contemplato dalla lettera b);

produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

produttore del prodotto: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

regime di responsabilità estesa del produttore: le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto; h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati; o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo

da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

recupero di materia: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento; u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

riempimento: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree scavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini; v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

deposito temporaneo prima della raccolta: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;

combustibile solido secondario (CSS): il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle

norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

sottoprodotto: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2;

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 GIUGNO 2017, N° 120

lavori: comprendono le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere;

suolo: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;

terre e rocce da scavo: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purchè le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso;

autorità competente: l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento;

piano di utilizzo: il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni;

dichiarazione di avvenuto utilizzo: la dichiarazione con la quale il proponente o l'esecutore o il produttore attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da

scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21;

ambito territoriale con fondo naturale: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato che un valore di concentrazione di una o più sostanze nel suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;

sito: area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee);

sito di produzione: il sito in cui sono generate le terre e rocce da scavo;

sito di destinazione: il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate;

sito di deposito intermedio: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5;

normale pratica industriale: costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. L'allegato 3 elenca alcune delle operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale;

proponente: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;

esecutore: il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'articolo 17;

produttore: il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all'articolo 21;

ciclo produttivo di destinazione: il processo produttivo nel quale le terre e rocce da scavo sono utilizzate come sottoprodotti in sostituzione del materiale di cava;

cantiere di piccole dimensioni: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione

integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

cantiere di grandi dimensioni: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

sito oggetto di bonifica: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

opera: il risultato di un insieme di lavori che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica. .

DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 27 SETTEMBRE 2022, N° 152

rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione: i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, e indicati al punto 1 della tabella 1 dell'Allegato 1 al presente regolamento;

altri rifiuti inerti di origine minerale: i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/ CE e indicati al punto 2 della tabella 1 dell'Allegato 1 al presente regolamento;

rifiuti inerti: i rifiuti solidi dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana;

aggregato recuperato: i rifiuti di cui alle lettere a) e b) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184 -ter, comm^a 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle disposizioni del presente regolamento;

lotto di aggregato recuperato: un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di

aggregato recuperato;

produttore di aggregato recuperato o produttore: il gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato;

dichiarazione di conformità: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore attestante le caratteristiche dell'aggregato recuperato, di cui all'articolo 5;

autorità competente: l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III -bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto legislativo.240. Definizioni

TITOLO V – PARTE QUARTA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152 BONIFICHE

sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;

concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si a s su m o n o pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;

concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;

sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;

sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;

sito con attività in esercizio: un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività;

sito dismesso: un sito in cui sono cessate le attività produttive;

misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia;

misure di riparazione: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi;

messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;

messa in sicurezza operativa: l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;

messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;

bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia

di rischio (CSR);

ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;

inquinamento diffuso: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine:

analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;

condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio: 1) concentrazioni attuali o potenziali di vapori in spazi confinati prossimi ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute; 2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda; 3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli; 4) pericolo di incendi ed esplosioni.

SOTTOPRODOTTI

Articolo 184 – bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.



Provincia di Pesaro e Urbino
Servizio 3 Amministrativo - Ambiente - Trasporto privato